

Rg 290-1/2024 PU RDC

Interessati:

Maria /

Nicola

OCC:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE III CIVILE

Sottosezione Crisi Insolvenza e Procedure Concorsuali

in persona del Giudice monocratico dott. Carlo Bianconi ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII

nella causa iscritta al 290-1/2024 r.g. introdotta da:

Maria, cod. fisc.

;

Nicola, cod. fisc.

entrambi

rappresentati ed assistiti dall'avv. Marika Gibertini, cod. fisc. GBRMRK73H63F257G, in Modena, viale Muratori n. 183, tel. 059/237216, e.mail marikagibertini@gmail.com, pec, giusta procura alle liti, allegata ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001, con elezione di domicilio presso la persona e lo studio della stessa, in Modena, viale Muratori n. 183, tel. 059/237216, e.mail marikagibertini@gmail.com, pec marika.gibertini@ordineavvm Modena.it;

RICORRENTI

con l'ausilio de

AVV., del Foro di Modena, in qualità di Gestore della Crisi;

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che





Le stesse si possono così sintetizzare.

creditore ipotecario solidale dei ricorrenti, lamenta la mancata convenienza del piano rispetto allo scenario di liquidazione controllata.

Sostiene, in sintesi, che la misura della soddisfazione del proprio credito sarebbe maggiore e più rapida in forza della vendita coattiva dell'immobile dei debitori, già pignorato e stimato nell'ambito di una procedura esecutiva singolare (attualmente sospesa) pendente innanzi all'intestato Ufficio.

nel suo diffuso atto (26 pagine), oltre a precisare il credito, vantato nei soli confronti della lamenta:

- 1) la *“COLPA GRAVE” DEL DEBITORE, SULLE CARENZE FORMALI DEL PIANO E DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, SULLA INVERSIONE DEI RAPPORTI CAUSA-EFFETTO DEL PRESUNTO SOVRAINDEBITAMENTO* (motivo *sub 2*);
- 2) la illegittima *“MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ALL'OCC ED AL GESTORE DELLA CRISI – VIOLAZIONE DELL'ART. 71, QUARTO COMMA, CCF”* (motivo *sub 3*);
- 3) la *“GENERICA RICOSTRUZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA”* (motivo *sub 4*);
- 4) la mancata convenienza del piano;

afferitava infine la inconfigurabilità della violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio.

A tutte le osservazioni replicavano i ricorrenti.

In particolare, va detto subito, recepivano la precisazione del credito resa da (contestando ogni altro rilievo).

Modificavano poi il piano, in punto orizzonte temporale (10 anni, rispetto agli 8 previsti nel ricorso introduttivo), incrementando altresì l'importo delle “rate” da corrispondersi all'ipotecario, così da permettere un grado di soddisfazione di quest'ultimo nella misura complessiva del 90,56%, di molto superiore a quella originariamente proposta (che ascendeva al 70,2%).

Eccepivano, in ogni caso, la inammissibilità della opposizione di creditori in punto convenienza, giusta il disposto di cui all'art. 69, comma 2 CCII.

Le osservazioni sono infondate e non meritano condivisione.



La proposta ed il piano aggiornati.

Per quanto concerne la _____ si fa rimando alle considerazioni ed alla Tabella di cui alle pagg. 3-5 della memoria 09.9.2025.

Per quanto concerne il _____ si fa rimando alle considerazioni ed alla Tabella di cui alle pagg. 7-8 della memoria 09.9.2025.

In sintesi.

La _____ si impegna a mettere a disposizione:

- la somma di € 525,00 per 12 mensilità e per 10 anni, pari ad un totale di € 63.000,00, da destinarsi al creditore ipotecario;
- la somma di € 200,00 mensili per 12 mensilità per la durata di 10 anni, pari ad un totale di € 24.000,00 da destinarsi agli altri creditori;
- sempre per questi ultimi, l'eventuale ricavato della vendita competitiva del diritto di comproprietà (2/18esimi) su un immobile di Pavia.

Il _____ si impegna a mettere a disposizione:

- la somma di € 560,00 per 12 mensilità e per 10 anni, per un importo totale di € 67.200,00, da destinarsi al creditore ipotecario;
- la somma di € 250,00 mensili per 12 mensilità per la durata di 10 anni, pari ad un totale di € 30.000,00 da destinarsi agli altri creditori.

Il vaglio del Tribunale.

Nella presente sede si affronteranno tutti i profili già presi in considerazione nel decreto 25.1.2025.

Si aggiungeranno, laddove rilevanti, unicamente le considerazioni da ritenersi imposte alla luce delle contestazioni svolte dai creditori oggi oppositori.

Infine, si tratterà il tema relativo alla convenienza della proposta e del piano di ristrutturazione.

Art. 67, comma 1.

Nel decreto 25.1.2025 così si statuiva:

“La norma in parola postula un presupposto di ammissibilità, per così dire, essenziale, il cui vaglio cioè è rimesso unicamente al Giudice.

Ciò chiarito, si osserva come gli istanti non siano soggetti a procedure concorsuali maggiori essendo privi dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale.



Essi sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) CCII (cfr. decreto Primo Pres. Cassazione ex art. 363bis c.p.c. del 29.7.2023) dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla rispettiva attività lavorativa.

È prima facie dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che:

- quanto alla *ella risulta esposta per € 125.258,87 (debiti scaduti), a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 1.650,00 netti, e delle uscite mensili pro quota che ascendono ad € 1.000,00;*
- quanto al *egli risulta esposto per € 110.258,87 (debiti scaduti), a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 2.200,00 netti, e delle uscite mensili pro quota che ascendono ad € 900,00.”*

Delle considerazioni sopra svolta, criticava unicamente quella relativa alla sussistenza di uno stato di sovraindebitamento.

La contestazione è platealmente infondata.

In un contesto “economico/finanziario” come quello descritto, ed anzi ulteriormente rivisto *in pejus* nella memoria 09.9.2025¹ non vi è chi non veda come i ricorrenti si trovino nella radicale impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

D'altronde, il motivo addotto dalla opponente (avente ad oggetto il mancato sovraindebitamento) è contraddetto dal tenore delle stesse difese di spese nel corpo dell'atto di “opposizione”: il riferimento è alla lunga dissertazione nella quale, dolendosi della presunta inversione logica (da parte dei ricorrenti) del sovraindebitamento e delle sue cause, implicitamente riconosce che un sovraindebitamento vi sia.

Il motivo merita quindi reiezione.

Artt. 67, comma 2 e 68, comma 2.

Nel decreto 25.1.2025 così si statuiva:

“La domanda e la relazione risultano formalmente complete.”

Anche sul punto, (e unicamente lei) avanzava contestazioni.

In tesi della opponente, la documentazione sarebbe carente sotto più profili, tra cui:

- 1) non sono documentate le spese sostenute con i finanziamenti assunti;
- 2) non sono documentate le movimentazioni bancarie;

¹ I debiti della ascendono ad € 143mila circa; i debiti del circa.

ascendono ad € 116mila



- 3) non sono documentate le ragioni per le quali i debitori, pur percependo una retribuzione stabile e sufficiente per le proprie necessità familiari (così come computate dallo stesso OCC) abbiano continuato a far ricorso al credito;
- 4) non sono documentate le spese correnti e/o necessarie, che si fermano ad una mera elencazione;
- 5) non è documentato, ad esempio, l'importo maturato a titolo di TFR/TFS, né gli eventuali anticipi percepiti.

Orbene, prendendo le mosse dal punto 4, si osserva come l'art. 67, comma 2, lett. e) CCII imponga la mera "indicazione", a cura del ricorrente, delle uscite mensile (diversamente, la procedura di concordato minore impone la "documentazione" di esse, cfr. art. 75, comma 1, lett. e, CCII).

Ciò è espressivo del chiaro *favor* per il consumatore che permea l'Ordinamento.

Le spese per un nucleo di quattro persone sono state indicate in € 1.900,00 mensili, importo oggettivamente congruo e non eccessivo.

In aggiunta, non compaiono voci di spesa stravaganti o voluttuarie.

Il motivo, quindi, merita reiezione.

Nel resto, il punto 5 è relativo (almeno in astratto) al raffronto tra la procedura negoziale e quella liquidatoria, di cui si dirà allorquando si affronterà il tema della convenienza.

I punti da 1) a 3), invece, per stessa ammissione della opponente (vedi pag. 7), "si saldano a doppio filo" con il tema della meritevolezza, su cui pure *infra*.

Artt. 69, comma 1.

Nel decreto 25.1.2025 così si statuiva:

"La norma in parola postula un presupposto di ammissibilità, per così dire, essenziale, il cui vaglio cioè è rimesso unicamente al Giudice.

I ricorrenti non hanno beneficiato della esdebitazione nel quinquennio precedente, e non ne hanno beneficiato, in epoca anteriore, per due volte.

Da quanto esposto dal Gestore della crisi, non risultano atti in frode ai creditori e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato dolosamente, con malafede o in modo gravemente colposo determinato dalle parti istanti, fatta salva ogni più opportuna valutazione."

Ancora una volta, solo avanzava contestazioni.

Condensando i plurimi rilievi (talvolta resi "a sproposito": vedi il fugace riferimento ad una inesistente "ludopatia" della debitrice contenuto a pag. 10, probabilmente



frutto del carattere *standardizzato* dell'atto di opposizione), può ritenersi che la creditrice sostenga la carenza di un approfondimento, da parte del Gestore, circa la genesi dell'indebitamento della e del nucleo.

In tesi di in buona sostanza, sarebbero i ricorrenti ad essere onerati della prova della insussistenza dell'elemento soggettivo ostativo (*"colpa grave; malafede; frode;"*); essi non avrebbero assolto a tale onere.

L'assunto non coglie nel segno.

L'indagine circa la genesi e le cause del dissesto, e circa la diligenza spiegata dal debitore, compete al Gestore della crisi (art. 68, comma 2, CCII).

Questi, nella sua relazione, deve approfondire la diligenza connessa al ruolo, ed incorre – per le violazioni più gravi – nel reato di cui all'art 344, comma 3, CCII.

Ciò significa che la relazione del Gestore, per il Giudice chiamato alla omologa di un piano del consumatore, riveste, per così dire, *"fedes privilegiata"*, e può essere sindacata solo a fronte di contraddizioni (o carenze) palesi ed irragionevoli.

Il tutto, va poi contemperato con il rilievo per cui, con riferimento alla figura del consumatore – diversamente da quanto accade per i soggetti imprenditoriali, specie quelli *"maggiori"* – l'opera di ricostruzione commessa al Gestore è da un lato *"più semplice"* (in ragione della tendenzialmente ridotta complessità del fenomeno economico oggetto di analisi), ma dall'altro gravemente complicata dal fatto che il dissesto del consumatore è solitamente caratterizzato da un periodo di *"trascinamento"* ben maggiore, oltre che dal fatto che il medesimo soggetto (non essendo tenuto, a rigore, alla conservazione di alcuna scrittura contabile) ben difficilmente è in grado di fornire al Gestore un compendio probatorio approfondito ed ordinato.

Nel caso in esame, in effetti, la situazione di difficoltà economico-finanziaria si sarebbe dipanata nell'arco di ben venti anni (il mutuo fondiario è del 2004), e sarebbe emersa nelle sue prime concrete manifestazioni sin dal 2011.

La ricostruzione operata dal Gestore dà conto di vari elementi tra loro interdipendenti:

- la scarsa ponderazione dei risvolti economici relativi all'acquisto di un immobile poi concesso in locazione, con stipula di un diverso contratto di locazione (per il nucleo) a condizioni deteriori;
- l'impatto del sisma modenese del 2012 (fatto notorio) in relazione alla necessità di cambiare alloggio in locazione, a condizioni ancora peggiori;



- le necessità di cura, crescita e sostentamento dei figli;
- le conseguenze di un furto in abitazione e di una alluvione patiti nell'anno 2020;
- l'insorgere imprevisto di spese mediche dentistiche e di sostituzione di una autovettura a seguito di sinistro stradale;
- la "spirale" dei finanziamenti chirografari a far data dal 2016.

Orbene, tutti i predetti accadimenti possono essere, singolarmente considerati, inidonei a condurre un nucleo familiare (si ricorda, caratterizzato dalla presenza di due figli nati nel 2002 e nel 2010) in stato di sovraindebitamento.

Essi, però, vanno apprezzati complessivamente: in tale ottica unitaria restituiscono una valida ragione alla condizione di dissesto che oggi affligge la famiglia ricorrente. In ogni caso, e soprattutto, non è in nessun modo possibile sostenere che le circostanze di cui sopra siano il frutto di un contegno improntato a grave colpa dei ricorrenti; tantomeno a malafede o frode.

Sul punto, mette conto evidenziare che la normativa interna riconosce (quale condizione ostativa all'accesso alla procedura in parola) anche la colpa grave, laddove la Direttiva cd. Insolvency (notoriamente non applicabile al consumatore, ma valido canone interpretativo di ogni situazione di insolvenza civile), limita le deroghe alla esdebitazione ai casi della "disonestà" e della "malafede": si veda al riguardo il Considerando 78 e l'art. 23, par. 1.

Il diritto nazionale, quindi, andrebbe interpretato nel modo più aderente possibile allo spirito della Direttiva (che ha cura di precisare altresì che *"Se l'imprenditore [e, quindi, il debitore; ndr] non beneficia della presunzione di buona fede e onestà a norma del diritto nazionale, l'onere della prova relativo alla loro buona fede e onestà non dovrebbe rendere inutilmente difficile o gravoso l'accesso alla procedura"*), e condurre a ritenere meritevoli dell'accesso allo strumento in parola anche quei debitori che, pur essendosi prodotti nel corso degli anni in una gestione inefficiente della loro vita economica, nondimeno, abbiano improntato il loro agire al rispetto minimo dei doveri di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione (art. 2) evitando di perseguire il fine dell'*"arricchimento alle spalle dei creditori"* e mirando, in buona sostanza, al solo tentativo di salvaguardia della propria esistenza dignitosa e di quella del proprio nucleo.

Nella fattispecie in esame, tale profilo non è in discussione (e neppure l'opponente adombra dubbi): non risulta che l'indebitamento dei ricorrenti sia stato contratto



in maniera proditoria, o al fine di consentire al nucleo di vivere al di sopra delle proprie possibilità.

Il motivo, quindi, va rigettato.

Artt. 67, comma 4.

Nel decreto 25.1.2025 così si statuiva:

“Si evidenzia in questa sede, nell’ottica di cui sopra e ai fini della necessaria informazione per le valutazioni dei creditori, che: i) la somma complessivamente offerta al creditore ipotecario nel periodo di piano (8 anni) è inferiore al valore di stima dell’immobile ipotecato resa nell’ambito del procedimento esecutivo singolare (nell’ambito della quale, analogamente allo scenario LC, opera peraltro il meccanismo della cd. offerta minima); ii) in generale è prevista per tutti i creditori assistiti da cause di prelazione una moratoria ultra-biennale, senza previsione di interessi.”

Sul punto, si registrano le osservazioni di _____ appuntate per vero sul profilo della convenienza.

Va in ogni caso dato conto del fatto che, in forza dell’allungamento dell’arco di piano sino a dieci anni, il profilo *sub* 1) è stato superato.

Come detto, infatti, in relazione ad un immobile stimato € 127.000,00 (su cui grava un credito ipotecario per € 143.776,19), i ricorrenti propongono alla creditrice il versamento di somme complessivamente pari ad € 130.200,00.

Non vi sono, dunque, violazioni della norma con riferimento al trattamento minimo dell’ipotecario (che, anzi, beneficerebbe pure di un pagamento di € 3.200,00, dato dal *delta* tra il valore di stima e la proposta, destinato alla quota degradata a chirografo del credito; ciò, pur non essendo la questione illustrata nelle tabelle di cui alla memoria 09.9.2025).

Sarà analizzato *infra* il tema della convenienza, sollevato da

Con riferimento al tema della ammissibilità di una moratoria ultra-biennale, nessuno dei creditori assistiti da cause di prelazione ha sollevato eccezioni (verosimilmente, in ragione dell’orientamento ormai reiteratamente espresso dalla Suprema Corte sul punto: si vedano i richiami spesi nel decreto 25.1.2025 da questo Giudice), essendosi limitato, ancora una volta il creditore _____ a contestare il profilo della convenienza, su cui, come detto, si tornerà *infra*.

Soddisfazione globale.

Nel decreto 25.1.2025 così si statuiva:



“Nella stessa ottica di cui sopra, si segnala come la proposta in parola preveda, quanto alle regole distributive, l'applicazione della cd. relative priority rule, e che essa contempla, comunque, l'assegnazione di una qualche utilità a ciascun creditore.”.

Nessun creditore ha contestato la proposta con riferimento alla regola distributiva prescelta.

Ogni creditore riceve qualche utilità, non meramente simbolica (così pure per la quota chirografaria, come spiegato al punto che precede, in ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte, con pronuncia nr. 9549/2025, per la quale: *“la disposizione secondo cui la parte incapiente del credito privilegiato va trattata come credito chirografario [...] è espressione del principio generale di cui all'art. 2741 c.c.”*)

Fattibilità.

Nel decreto 25.1.2025 così si statuiva:

“Non emergono prima facie profili di manifesta infattibilità del piano, che si fonda unicamente sull'accantonamento di quote stipendiali verosimilmente sostenibili.”

L'assunto è privo di specifiche contestazioni.

In ogni caso, si ribadisce che l'attivo deriva unicamente dai ratei di stipendio dei ricorrenti e che:

- la è dipendente a tempo indeterminato (stesso datore dal 2006) ed ancora di giovane età (1976);
- il è dipendente a tempo indeterminato (stesso datore dal 1999) ed ancora di giovane età (1976);
- quanto precede lumeggia la solidità professionale e la affidabilità dei ricorrenti;
- le rate previste a servizio del debito concorsuale appaiono sostenibili in relazione alle modeste spese del nucleo (dando per acquisita la conservazione dell'immobile), anche alla luce della potenziale, sia pur non imminente, emancipazione economica della figlia più grande.

La fattibilità, da leggersi quale capacità del piano di consentire l'adempimento della proposta (più nello specifico, essa ha a che fare con la *“non manifesta inattitudine”* a raggiungere tale obiettivo (art. 112 CCII), con la *“non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori”* (art. 47 CCII), con la *“non manifesta inadeguatezza a*



raggiungere gli obiettivi” (art. 7 CCII); etc..) può quindi essere affermata, nel caso in esame.

Ciò, pure in relazione ad una durata decennale, in considerazione di quanto precede, e tenuto conto del fatto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittima la formulazione di piani dall’orizzonte dilatato (cfr. Corte Cassazione 4622/2024 secondo cui *“Deve ritenersi omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni”*).

Convenienza.

Rimane da affrontare il tema della convenienza della proposta, aspetto contestato sia da che da

Nel caso in esame è possibile ritenere la proposta ed il piano convenienti, rispetto allo scenario liquidatorio, per entrambi i creditori.

Ciò consente di evitare – in ossequio al principio della ragione più liquida della decisione – l’approfondimento in ordine alla denunciata violazione del dovere di *lending* da parte delle opposenti, e, quindi all’ammissibilità dell’opposizione stessa.

La denuncia, si osserva solo incidentalmente, è niente affatto peregrina per quanto concerne mentre è ben più complessa, quanto al suo accertamento, rispetto ad

Quest’ultima, infatti, è cessionaria delle ragioni derivanti dalla linea di credito ipotecario di (mutuo in relazione al quale non vi sono sospetti di abusiva concessione), la quale è a sua volta finanziatrice anche in relazione ad una linea chirografaria, contemplata nel piano, e rispetto alla quale sussistono ben maggiori criticità.

Dovrebbe quindi essere affrontata e risolta la seguente (complessa) questione giuridica; se le norme del codice della crisi inibiscano l’opposizione alla omologazione del piano del consumatore fondata sul rilievo della mancata convenienza:



- al “creditore in quanto tale”, ossia individuato soggettivamente, alla luce della semplice violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio in relazione a soltanto alcuni (o addirittura ad un solo) finanziamento/i (come sembrerebbe arguirsi dalla lettera dell’art. 69, comma 2, CCII, in cui il *focus* è sul “creditore”);
- al “creditore per linea di credito”, così precludendo a costui l’opposizione *de qua* unicamente in relazione al trattamento previsto per il credito nascente dalla (sola) erogazione concessa abusivamente (come potrebbe sostenersi dalla lettura dell’art. 68, comma 3, CCII, in cui il *focus* è sul “finanziamento”).

Il tutto, tenendo pure conto del fatto che l’inibitoria di un tale sindacato in danno di soggetto che sia, come nel caso in esame, creditore (“colpevole” in relazione alla erogazione chirografaria, ma) “incolpevole” in relazione al mutuo ipotecario, potrebbe condurre ad esiti intollerabili e forse tacciabili di incostituzionalità.

Venendo quindi al merito del giudizio di convenienza, che ha, come detto, carattere assorbente (sia pur “improprio”), va premesso in diritto, quanto già affermato dal Giudice scrivente (Trib. Modena 04.9.2025 in www.ilcaso.it), ossia: *“La convenienza [...] è un concetto che esprime una fortissima connotazione “soggettiva”, in considerazione di una perlomeno triplice variabile: i) il valore monetario/economico della prestazione; ii) i tempi della soddisfazione (già tenuto conto del profilo relativo agli interessi/frutti); iii) il rischio di inadempimento. È infatti del tutto ovvio come le decisioni degli operatori economici possano fondarsi sulla combinazione di tali variabili.*

Così, taluno potrà ritenere più conveniente incamerare subito e senza rischi una somma contenuta.

Un altro soggetto potrà, invece, preferire incamerarne una molto maggiore, ma in tempi più dilatati e con rischi di inadempimento maggiori.

Un altro ancora potrebbe prediligere una soluzione “mediana” o “diversificata”, e così via (le opzioni sono potenzialmente infinite).

Il riferimento al rischio, poi, conduce financo a compenetrare i concetti di convenienza e di fattibilità, atteso che – una volta superato il vaglio di “non manifesta inadeguatezza” come sopra succintamente descritta – rimane il fatto che un piano aleatorio possa, pure a buon diritto, essere giudicato come non conveniente.

E, d’altro canto, il rischio di inadempimento (al pari delle altre variabili), non viene certamente meno nemmeno con riferimento alla procedura liquidatoria di raffronto.

Vi potrebbero poi essere variabili del tutto imponderabili in una ottica astratta, ma rilevanti nei singoli casi: ad esempio, in un concordato minore (in cui l’omologa è sostanzialmente slegata dalla “meritevolezza”, che potrebbe ad esempio mancare in modo lampante; si veda peraltro Cass. 30538/2024) il creditore potrebbe ritenere maggiormente conveniente negare alla controparte il conseguente effetto esdebitatorio, confidando nel fatto che – in esito alla liquidazione controllata –



esso non potrebbe operare per ragioni ostative soggettive (art. 282 CCII); senza parlare, infine, dei casi in cui la “convenienza” riposi addirittura su interessi “esogeni”, quali l’eliminazione di un soggetto dal mercato, o simili.

Il tema è infine complicato da due ultime considerazioni.

Innanzitutto, secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9549 Est. Zuliani; si veda in particolare pag. 7), il giudizio di convenienza concerne l’apprezzamento del fatto, e non è dunque ricorribile in sede di legittimità.

In secondo luogo, il codice della crisi neppure chiarisce (in alcuna delle norme che di tale concetto, sia pur con diverse declinazioni, si occupano: vedi artt. 25-sexies comma 5; 61, comma 2, lett. d); 63, comma 4, lett. c); 70, comma 7; 88, comma 4; 112, comma 3; etc.) su chi incomba l’onere di provare la convenienza o il suo contrario, ammesso e non concesso che la dimostrazione di un dato così fortemente soggettivo ed esposto ad importanti variabili possa essere realmente fornita.

In un contesto di così ampia incertezza, ritiene lo scrivente che il giudizio di convenienza debba essere condotto attraverso l’apprezzamento in concreto della combinazione di tutte le variabili sopra indicate, con eccezione di quelle per così dire “esogene” (a ciò ostando il disposto dell’art. 4 CCII): all’esito della interlocuzione tra creditore opponente e debitore, e tenuto conto delle risultanze delle indagini svolte dal Gestore, il Giudice dovrà, con ampio utilizzo dei poteri officiosi che gli competono, confrontare il verosimile grado di soddisfazione del creditore in ambedue gli scenari prospettici (ristrutturativo e liquidatorio), alla luce delle variabili de: i) la misura monetaria/economica della prestazione proposta; ii) i tempi della soddisfazione (già tenuto conto del profilo relativo agli interessi/frutti); iii) il rischio di inadempimento; in caso di perdurante incertezza, dovrà ritenere maggiormente conveniente la soluzione che, secondo la diligenza del buon operatore economico, conduca alla massimizzazione del risultato.”

Nel caso in esame, con riferimento alla posizione di _____ si ribadisce che la proposta dei ricorrenti:

- è migliorativa, nel *quantum*, rispetto alla alternativa liquidatoria;
- è fondamentalmente equivalente allo scenario liquidatorio, con riferimento al profilo del rischio;
- è sicuramente deteriore, con riferimento ai tempi.

In relazione al *quantum*, si è già detto che l’immobile è stimato in € 127.000,00 e che i ricorrenti propongono alla creditrice il versamento di somme complessivamente pari ad € 130.200,00, conservando la disponibilità del bene.

È del tutto evidente che, in una liquidazione controllata – pur laddove prosegua la esecuzione singolare in forza del noto privilegio processuale (Cass. Ord. nr. 22914/2024) – dovrebbero essere decurtati i costi derivanti dal compenso *pro quota* del liquidatore, le spese specifiche di esecuzione, e, soprattutto, il verosimile



ribasso al 75% di cui al sistema della cd. offerta minima e la evidente alea insita nella eventualità di una mancata celere aggiudicazione.

Tenuto conto di ciò, la proposta odierna è palesemente vantaggiosa.

Quanto appena detto incide fortemente pure sotto il profilo dei rischi: nella liquidazione controllata, esiste una forte alea connessa allo svilimento del cespite; nel piano del consumatore, vi è la (minore) alea connessa alla lunghezza dei tempi di completamento dei (maggiori) pagamenti, la quale è ben controbilanciata, però, dalla affidabilità reddituale dei ricorrenti, di cui si è già detto.

Da ultimo, con riguardo all'elemento tempo, e dando per scontata la maggiore efficienza della prospettiva liquidatoria sul punto (tre anni *versus* dieci anni), non può non osservarsi come la stessa appaia recessiva rispetto ai vantaggi di cui sopra, in considerazione del decisivo rilievo avente ad oggetto il mantenimento (come ovvio) della garanzia ipotecaria in capo ad _____ per tutta la durata del piano sino alla sua esecuzione.

Ciò, in uno alle facoltà processuali date al creditore dall'art. 72, comma 2, CCII.

In definitiva, la eccezione di mancata convenienza sollevata da _____ deve essere respinta.

Stesso a dirsi con riferimento alla (analoga) eccezione di _____

Secondo la creditrice, l'omologa del piano darebbe luogo ad una "indebita falcidia" delle sue prospettive di soddisfazione e la perdita delle "garanzie" accessorie, quali: i) il versamento diretto ad opera del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico, per effetto della cessione del quinto; ii) la Polizza vita/impiego obbligatoria connessa al contratto di finanziamento, destinata a non operare in caso di risoluzione del rapporto prima della cessazione del rischio assicurato; iii) la garanzia del vincolo sul TFR.

Va al riguardo premesso che il pagamento del credito chirografario di _____ è previsto nella (non irrisoria) misura del 25%: sul carattere apprezzabile di tale soddisfazione basti fare riferimento al fatto che la (minore) percentuale del 20% è da anni quella prevista dal Legislatore stesso per la omologa dei concordati preventivi cd. liquidatori.

Al di là di ciò, la creditrice mostra di non comprendere come lo scenario di raffronto, nel giudizio di convenienza, sia solo ed esclusivamente quello della liquidazione controllata: è infatti chiaro che non può essere presa in considerazione la ipotesi di permanenza *in bonis* dei debitori, con relativa prosecuzione delle trattenute del



quinto (che favorirebbero, guarda caso, solo l'opponente, unica tra tutti i creditori ad aver sollevato contestazioni, con riferimento all'attivo derivante dalla massa mobiliare) e della polizza in discorso.

Quanto al tema del TFR, infine, le somme dovute dal datore a tale titolo sono sicuramente pignorabili (in disparte il tema della relativa misura) e quindi acquisibili nell'ambito della liquidazione controllata (cfr. Cass. Civ. 19708/2018; Trib. Bologna 22.2.2023 e Trib. Spoleto 05.4.2023): ove ciò accadesse è chiaro che la distribuzione seguirebbe le regole del concorso, e non andrebbe quindi a beneficio esclusivo di in ogni caso, ciò potrebbe concretamente avvenire solo nel momento in cui l'importo del trattamento maturato e maturando divenga esigibile, e nel caso in esame la opponente non ha dedotto nulla di specifico (per vero, neppure la parte ricorrente), così che tale scrutinio si appalesa impossibile.

Un ulteriore aspetto sottovalutato da in caso di apertura della liquidazione controllata, la casa di abitazione dei ricorrenti sarebbe venduta, ed il ricavato assegnato *in toto* all'ipotecario, al netto delle prededuzioni.

I debitori, quindi, dovrebbero reperire un alloggio in locazione, il cui canone drenerebbe risorse oggi destinate (anche) ai creditori "mobiliari": è infatti piuttosto difficile immaginare che un canone di locazione per un immobile destinato ad abitazione di quattro persone possa essere inferiore rispetto alla "rata" proposta nel piano all'ipotecario. In ogni caso, l'aspetto non è stato preso in considerazione dall'opponente.

L'applicazione della r.p.r., poi, non sarebbe possibile nella liquidazione controllata: il doveroso pagamento integrale dei crediti con privilegio generale mobiliare (oggi previsto al 60%) assorbirebbe altre risorse per i chirografari.

Da ultimo, ma non per importanza, un rilievo *tranchant*; il piano prevede, per i creditori assimilabili a la generazione di attivo pari a:

- € 24.000,00 in dieci anni, quanto a
- € 30.000,00 in dieci anni, quanto a

è quindi aritmeticamente ovvio che tali risorse, nei tre anni di orizzonte della liquidazione controllata (e ricordato quanto detto sopra in relazione al necessitato reperimento di alloggio in locazione) sarebbero assolutamente più modeste, ed indicativamente:

- € 7.200,00 per
- € 9.000,00 per



ciò che, analizzando il passivo dei ricorrenti, lascia immaginare la prevedibile insoddisfazione radicale del ceto chirografario (che annovera al suo interno).

La opposizione va quindi respinta.

Decisione.

In definitiva:

- le osservazioni vanno respinte;
- il piano va omologato;
- l'opponente va condannata alla rifusione delle spese della presente fase in favore dei ricorrenti, in ragione di due terzi, alla luce della maggior parziale soccombenza (ossia, per tutto ciò che esula dalla precisazione del credito, peraltro recepita dalla controparte); la soccombenza di coinvolge infatti pure questioni manifestamente infondate (quali lo stato di sovraindebitamento ed il grado di insoddisfazione del credito chirografario), e non solo tematiche la cui opinabilità avrebbe potuto consentire la compensazione;
- nei rapporti tra e i ricorrenti le spese vanno invece compensate, perché l'opposizione ha condotto ad una modifica significativa del piano, e dunque non poteva ritenersi, per definizione, manifestamente infondata;
- le spese si liquidano in dispositivo secondo i valori medi (scaglione indeterminabile) del rito camerale, attesa la analogia processuale tra la presente fase ed il modello di cui all'art. 737 c.p.c., pur nell'ambito del procedimento unitario.

Tutto ciò premesso,

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge le osservazioni;
- in accoglimento del ricorso omologa i piani proposti da Maria e Nicola come in epigrafe assistiti;
- dispone che i piani vengano eseguiti dai debitori sotto la vigilanza dell'OCC, secondo le previsioni e le scadenze contenute nelle pagine 3-5 della memoria



09.9.2025 quanto a Maria e nelle pagine 7-8 della stessa quanto a Nicola

- dispone che l'OCC depositi entro i quindici giorni successivi al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione; in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano; tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI;
- condanna – ISTITUTO BANCARIO S.P.A. alla rifusione in favore dei ricorrenti, tra loro in solido, delle spese della presente fase, in ragione di due terzi del totale; compensa le spese nel resto; liquida le spese all'intero in € 3.000,00 per onorari di Avvocato oltre 15%, ed accessori fisco-previdenziali se e come dovuti per legge;
- compensa le spese tra i ricorrenti e SPV S.R.L..

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena per estratto a cura del medesimo OCC; dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al Gestore.

Modena 21.10.2025

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

